

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 375 DEL 24/02/2026

O G G E T T O

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA REGIONE DEL VENETO DI UN DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 399/26

Il Direttore Amministrativo, nelle funzioni di Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, propone:

Premesso che con nota prot. n. 131841 del 24/02/2026, acquisita al protocollo aziendale n. 20838/2026, la Regione del Veneto - Direzione Risorse Umane SSR - ha chiesto di avvalersi della collaborazione mediante l'istituto dell'assegnazione temporanea della dr.ssa Liana Miccolis, dipendente della scrivente Azienda in qualità di Dirigente Medico - disciplina di Organizzazione dei Servizi sanitari di base, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e sino al 30 giugno 2026.

Con la medesima nota, la Regione Veneto ha trasmesso la relativa Convenzione ad oggetto "*D.G.R.V. n. 684 del 13 maggio 2014 – D.G.R.V. n. 65 del 27 gennaio 2025. Assegnazione temporanea di personale presso uffici Area Sanità e Sociale*".

Considerato che, nelle more del perfezionamento del presente atto, quest'Azienda ULSS, con nota prot. n. 20910 del 24 febbraio 2026, ha espresso parere favorevole all'assegnazione temporanea di cui trattasi.

Precisato, al riguardo, che, con nota acquisita al protocollo aziendale, conservata in atti, la dr.ssa Liana Miccolis ha espresso il proprio parere favorevole al distacco stesso.

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di esprimere parere favorevole all'assegnazione temporanea della dr.ssa Liana Miccolis presso la Regione Veneto dal 1° marzo 2026 al 30 giugno 2026 e di approvare la relativa Convenzione, allegata alla presente deliberazione della quale ne forma parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di confermare l'assegnazione temporanea presso la Regione del Veneto della dr.ssa Liana Miccolis, dipendente di quest'Azienda ULSS in qualità di Dirigente Medico disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e sino al 30 giugno 2026;
2. di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione (allegato n. 1), della quale ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che come indicato all'art. 3, comma 12 della convenzione sopra riportata, "*sarà mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di appartenenza, il quale continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute (trattamento fondamentale e trattamento accessorio)*";
4. di precisare, altresì, che come riportato all'art. 5 della convenzione "*la regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale andrà specificatamente attuata*

attraverso un riconoscimento economico da effettuare in sede di riparto della quota di Fondo Sanitario Regionale”;

5. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PRESSO L'AREA SANITA' E SOCIALE ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 65/2025

tra

Regione Veneto – Giunta Regionale – Area Sanità e Sociale, con sede in Venezia, S. Polo 2513, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Massimo Annicchiarico;

e

Azienda Ulss 8 Berica con sede in Vicenza, Viale Rodolfi 37, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Patrizia Simionato;

PREMESSO CHE

1. La Regione Veneto in particolare l'Area Sanità e Sociale ha verificato la necessità di attivare le conseguenti sinergie operative con Azienda Ulss 8 Berica nell'ambito delle quali si inquadra altresì la necessità di avvalersi di specifiche professionalità non presenti nell'organico della Regione e che siano in grado di supportare la struttura regionale nelle attività riguardanti la realizzazione del progetto / attività oggetto della presente Convenzione;
2. Esiste un reciproco interesse dell'Area Sanità e Sociale e di Azienda Ulss 8 Berica affinché si realizzi il progetto / attività in parola, avvalendosi della collaborazione di Miccolis Liana, dipendente dell'ente sopra citato dotato di specifica professionalità in relazione al progetto / attività di cui alla presente Convenzione;
3. Il dipendente di cui al punto 2. svolge attività istituzionale di natura non commerciale presso l'azienda di appartenenza;
4. In tale contesto, l'ente individua in Miccolis Liana la specifica professionalità necessaria alla realizzazione del progetto / attività di cui alla presente Convenzione; Miccolis Liana è dipendente di Azienda Ulss 8 Berica in qualità di Dirigente Medico;
5. Richiamate la DGR n. 684 del 13 maggio 2014 e la DGR n. 65 del 27 gennaio 2025 che ha determinato per il biennio 2025-2026 il contingente massimo di unità assegnabili presso i medesimi Uffici;
6. Acquisito per le vie brevi il consenso di Miccolis Liana;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Finalità della Convenzione

1. Alla luce di quanto stabilito dall'art. 23 bis e dal comma 2 sexies dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, dall'articolo 20 bis della Legge Regionale n. 54/2012, dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 11/2014 e dalle disposizioni attuative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 65/2025, la sottoscrizione della presente Convenzione è il presupposto per l'assegnazione temporanea del personale come di seguito individuato, al fine di soddisfare i reciproci interessi delle Amministrazioni coinvolte per la realizzazione del progetto / attività di cui agli articoli seguenti;

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità di assegnazione temporanea di personale dipendente degli enti del Servizio Sanitario Regionale, così come previsto dall'articolo 20 bis della Legge Regionale n. 54/2012, dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 11/2014 e dalle disposizioni attuative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 65/2025, per la realizzazione del progetto / attività che implica la presenza di professionalità specifiche rinvenibili nell'ambito del SSR;
2. L'oggetto della presente convenzione è individuato, nell'ambito di un'attività non commerciale ai fini dell'applicazione dell'iva, come di seguito descritto:
 - A supporto della Direzione Programmazione Sanitaria per l'istruttoria e il monitoraggio delle attività inerenti l'Area Emergenza Urgenza, con particolare riferimento al Piano di Emergenza per il Massiccio Afflusso Feriti (PEMAF), la verifica del sistema regionale di rischio clinico e infettivo, l'istruttoria sui Percorsi Preventivi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e il supporto al Tavolo regionale permanente per la prevenzione e la protezione dagli atti di violenza a danno degli operatori sanitari;

Articolo 3 – Posizione giuridico – economica del personale assegnato

1. Azienda Ulss 8 Berica assegna con decorrenza dal 01.03.2026 al 30.06.2026, Miccolis Liana, proprio dipendente appartenente al profilo professionale Dirigente Medico, alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Programmazione Sanitaria. Miccolis Liana presterà servizio per 5 (cinque) giorni settimanali;
2. Miccolis Liana presterà servizio presso le strutture regionali di cui al precedente comma 1 per lo svolgimento del progetto / attività dettagliatamente specificato al comma 2 del precedente art. 2;
3. L'assegnazione temporanea potrà essere rinnovata a seguito di espressa volontà delle parti stipulanti a condizione che il progetto / attività sia stato oggetto anch'esso di rinnovo con la stessa durata;
4. È fatta salva la facoltà delle parti di assumere determinazioni diverse in merito a quanto disposto con la presente Convenzione qualora intervenissero particolari esigenze organizzative;
5. Le assenze a qualsiasi titolo potranno essere effettuate dal personale in assegnazione temporanea solo se l'istituto giuridico di riferimento sia previsto nell'Ente di provenienza e la concessione viene fatta dal Direttore della struttura ove presta servizio, dandone comunicazione all'ente stesso;
6. Le strutture di assegnazione si faranno carico di tutti gli adempimenti connessi alla presenza in servizio del personale assegnato (timbrature giornaliere, congedi, missioni, etc.);
7. Ai fini delle progressioni economiche e di carriera dovrà essere riconosciuto sia il servizio prestato in assegnazione temporanea presso l'amministrazione regionale o Enti strumentali della Regione, che l'esito positivo della valutazione espressa dal Direttore della struttura di assegnazione;
8. Non potrà essere attribuita al personale assegnato la titolarità di incarichi regionali di Elevata Qualificazione, né di strutture dirigenziali della Regione del Veneto o Enti strumentali della Regione;
9. Al personale assegnato sarà riconosciuto il buono pasto (erogato in formato elettronico) nella stessa misura e con le stesse regole e procedure in vigore per il personale comandato, in sostituzione di quello dell'ente di provenienza;



10. Le missioni saranno autorizzate dal Direttore della struttura di assegnazione previa verifica della corrispondenza delle stesse con gli obiettivi dell'attività/progetto, negli stessi limiti previsti per i dipendenti in posizione di comando con oneri (compreso l'eventuale anticipo) a carico dell'Amministrazione di provenienza;
11. Salvo quanto già previsto al precedente punto n. 10, il personale assegnato non ha diritto a percepire alcun rimborso spese per l'acquisto dei titoli di viaggio (es. abbonamento ferroviario, TPL) relativi al percorso abitazione – sede di lavoro;
12. Sarà mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di appartenenza, il quale continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute (trattamento fondamentale e trattamento accessorio);
13. Il Direttore della struttura regionale di assegnazione fisserà gli obiettivi individuali in relazione a quelli già individuati nel progetto / attività da realizzare e ne valuterà il raggiungimento utilizzando lo strumento di valutazione in essere presso l'ente di appartenenza;
14. In caso di assegnazione a tempo parziale il raggiungimento degli obiettivi regionali dovrà necessariamente concorrere, unitamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali, alla valutazione globale della performance individuale, con conseguente erogazione del trattamento accessorio spettante;
15. L'instaurazione del procedimento disciplinare e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari spetta all'Amministrazione ove presta servizio il personale assegnato, dandone comunicazione all'Ente di provenienza, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;
16. Per quanto attiene alla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 4 – Durata della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è regolata dalla previsione dell'art. 3, comma 1.
2. La durata complessiva non potrà superare il periodo di anni tre.

Articolo 5 – Regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale

1. La regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale andrà operata, nell'ambito del progetto/attività di cui all'articolo 2, nel cui contesto l'assegnazione temporanea viene disposta e andrà specificamente attuata attraverso un riconoscimento economico da effettuare in sede di riparto della quota di Fondo Sanitario Regionale.
2. La regolazione dei rapporti economici di cui al punto 1 è esente Iva.

PER LA REGIONE
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
Massimo Annicchiario

PER AZIENDA ULSS 8 BERICA
Il Direttore Generale
Patrizia Simionato